

Da inviarsi prima dell'inizio della vendita

Al Comune di _____

Comunicazione vendita di FINE STAGIONE

Articolo 15 – 3° c. – D.Lgs. n° 114/98
Articolo 14 – Legge Regionale 28/99 come modificato dalla LR 27/2004

IL/LA sottoscritto/a _____
nella sua qualità di:

legale rappresentante della Società _____
titolare di ditta individuale

PREMESSO

di essere titolare dell'esercizio commerciale per la vendita al dettaglio in sede fissa dei prodotti compresi nel settore alimentare/non alimentare, sito in via/piazza.....
n.;

COMUNICA

l'effettuazione di una vendita di fine stagione nel periodo dal _____ al _____

(durata massima dei saldi 8 settimane anche non consecutive: saldi invernali 1/1 – 31/3;
saldi estivi: 1/7 – 30/9)

secondo le seguenti percentuali di sconto _____
_____, li _____

Firma

Allegati: Testi delle asserzioni pubblicitarie utilizzate

PUBBLICITA' DELLE VENDITE STRAORDINARIE

La pubblicità delle vendite straordinarie deve essere presentata in maniera da non risultare ingannevole per il consumatore e contenere gli estremi delle comunicazioni previste, del periodo e della durata della vendita stessa, nonché l'esatta indicazione di "fine stagione o saldi".

Le merci oggetto di vendita straordinaria devono essere indicate in modo chiaro ed inequivocabile, con separazione fisica così da poter essere chiaramente distinte da quelle poste in vendita al prezzo ordinario.

Fatte salve le vendite giudiziarie, nella vendita o nella pubblicità della stessa è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari".

Durante la vendita straordinaria è fatto comunque obbligo di indicare con apposito cartellino esposto al pubblico il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. Tali indicazioni devono essere di dimensioni grafiche ben visibili, tali per cui il consumatore non possa essere in alcun caso tratto in inganno.